



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 30.09.2020



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente regolamento ha per oggetto il servizio di illuminazione votiva presso il Cimitero Comunale di Sirolo.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - a) il servizio di illuminazione delle lampade votive, che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe ad inumazione, cappelle gentilizie e comunali, loculi, ossari, lapidi, ecc...;
 - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di riscossione e di contenzioso;
 - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2

FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale è gestito in economia dal Comune. E' fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione consentita dalla legge.
2. Il servizio rientra tra quelli a rilevanza economica e a domanda individuale.

Art. 3

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall'Organo competente tra quelle per i servizi a domanda individuale.
2. Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal primo gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del bilancio in via di approvazione.
3. Le tariffe del servizio sono articolate in:
 - a) un contributo fisso da pagare una sola volta, al momento della presentazione della domanda di allacciamento, a titolo di rimborso spese; esso comprende le spese di allacciamento e derivazione, piccoli lavori di muratura, nonché fornitura ed installazione del portalampada e della prima lampadina;
 - b) un canone di utenza da pagare a cadenza annuale secondo le modalità di cui all'art. 8, comprendente la sorveglianza e la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampadine, l'erogazione dell'energia elettrica.
4. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione a norma di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, ha facoltà di risoluzione contrattuale.

Art. 4



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



ARTICOLAZIONE DELLE PROCEDURE

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in:
 - a) procedure amministrative: ricezione delle richieste di allaccio, disdetta, cambio intestatario, ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami;
 - b) procedure contabili: iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, bollettazione, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;
 - c) procedure tecniche: allacciamento utenza comprensivo di fornitura di lampadina, sostituzione lampadina esaurita, distacco, ripristino.

Art. 5

MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile. Il servizio, a richiesta degli interessati, sarà assicurato per l'illuminazione votiva di loculi cimiteriali, tombe di famiglia, cappelle gentilizia e comunale, ossari, tombe ad inumazione ecc....
2. Il servizio è fornito annualmente con pagamento a cadenza annuale.
3. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio, il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo alla presentazione della domanda di allaccio.
4. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, per un ugual periodo, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta.
5. Il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade bruciate anche su segnalazione dell'utente.
6. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti. Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore come sospensione dell'erogazione da parte del gestore rete elettrica, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.
7. L'amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade, causato da terzi.

Art. 6

RICHIESTA DI ALLACCIO

1. La richiesta di allaccio è formalizzata con la presentazione al Protocollo del Comune di apposita istanza. Contestualmente alla presentazione della domanda di allaccio l'utente è tenuto al pagamento dei diritti di allaccio come quantificati dall'organo competente ai sensi dell'art. 3.
2. L'istanza debitamente protocollata sarà inviata ai Servizi Tecnici per l'attivazione dell'allaccio e all'Ufficio Ragioneria ai fini della bollettazione e riscossione.

Art.7



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. Il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo, ai sensi dell'art. 3, a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica alla sepoltura.
2. La ricevuta comprovante il pagamento dei diritti di allaccio deve essere allegata alla richiesta di attivazione del servizio, pena la non attivazione del servizio.

Art. 8

CANONE ANNUALE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale stabilito con deliberazione ai sensi dell'art. 3. Il versamento del canone dovrà essere effettuato con cadenza annuale mediante versamento su conto corrente postale tramite bollettino di c.c.p. o bonifico, mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria o in contanti presso la Tesoreria Comunale. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata nella comunicazione inviata all'utente.
2. Nel canone annuale è compreso il consumo di energia elettrica ed il ricambio delle lampadine esaurite.
3. La mancata ricezione di tale comunicazione non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente all'ufficio comunale competente la determinazione della somma da pagare per il servizio.
4. In caso di pluralità di concessionari dell'area di tombe di famiglia o cappelle, risultanti dall'originario atto di concessione rogato dal Comune, il pagamento del canone annuale viene inviato al nominativo risultante nella preesistente banca dati degli intestatari delle lampade votive, salvo specifica richiesta, da presentarsi a cura dei predetti intestatari all'Ufficio Protocollo dell'Ente, di ripartizione del canone tra gli stessi.
5. Per le nuove concessioni di aree o di cappelle comunali, sempre in presenza di una pluralità di concessionari, è data facoltà agli interessati di chiedere fin da subito la ripartizione sia delle spese di allacciamento che del canone annuale proporzionalmente alle relative quote.
6. Resta inteso che nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5, l'obbligazione nei riguardi dell'Ente per il pagamento dell'allaccio e del canone è da intendersi solidale tra i concessionari.

Art. 9

OMESSO PAGAMENTO

1. Verificati i pagamenti da parte dell'utenza, l'Ufficio Ragioneria provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata nella comunicazione di cui sopra.
2. Il sollecito di pagamento dell'importo dovuto conterrà l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito stesso, comporterà la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



3. Trascorsi i termini suddetti, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, l'Amministrazione comunale provvede a sospendere l'erogazione del servizio ed al recupero della somma dovuta mediante le forme coattive previste dalla legge, gravata dagli interessi di mora calcolati dalla data di scadenza originaria dei termini a quella del giorno precedente il distacco dalla rete elettrica.

Art. 10 RIALLACCIO ALLA RETE

1 Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio di cui all'art. 3 e all'art. 7 e del pagamento del canone di cui all'art. 5 e all'art. 8 del presente regolamento, nonché delle eventuali annualità pregresse.

Art. 11 VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino;
 - b) l'intestatario del contratto a seguito di subentro.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate con la presentazione al Protocollo del Comune di apposita istanza.
3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.10.

ART.12 ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE SALMA

1. In caso di esumazione/estumulazione e traslazione della salma o dei resti mortali nell'ambito del cimitero, non è necessario effettuare una nuova richiesta di fornitura di allaccio salvo espressa disdetta da parte degli interessati.

Art. 13 DISDETTA DEL SERVIZIO

1. La richiesta di disdetta del servizio deve avvenire con presentazione di apposita istanza al protocollo dell'Ente. La mancata richiesta di disdetta entro il 31 dicembre costituisce tacita volontà di rinnovare l'abbonamento per l'anno successivo.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



2. In caso di disdetta il pagamento avviene per dodicesimi fino al termine di presentazione della richiesta di disdetta medesima.

Art. 14 ALLACCI ABUSIVI

1. Gli impianti vengono eseguiti esclusivamente dal Comune.
2. E' vietato agli utenti di asportare e cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, installare propri impianti, cedere o subaffittare la corrente elettrica o variare in alcun modo l'impianto.
3. E' vietato altresì eseguire o far eseguire lavori che possano interessare l'impianto elettrico senza averne avuto il preventivo assenso scritto da parte del Comune. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati, salva comunque la facoltà del Comune di revocare la fornitura del servizio.

Art. 15 CAUTELE

1. Chi effettua istanza di allaccio o variazione o disdetta al servizio s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
3. L'Amministrazione comunale provvederà ad emettere i bollettini di pagamento del canone sulla base della banca-dati fornita dal precedente gestore del servizio. Gli interessati, prima di effettuare il pagamento, dovranno controllare l'esattezza dei dati riportati, quali la generalità e l'indirizzo dell'utente, il nominativo dei defunti per i quali si paga la lampada, ecc., segnalando tempestivamente per iscritto gli eventuali dati non corretti.

Art. 16 NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono ad esso assoggettati.
3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.